

Indice

Relazione Generale	3
Premessa	4
Definizioni	5
- Inquinamento acustico	5
- Ambiente abitativo	5
- Le sorgenti sonore	6
- Le Classi acustiche	6
- I limiti acustici	7
Descrizione del territorio comunale	11
Riferimenti Normativi	14
- Classificazione del territorio comunale	14
- Classificazione delle rete stradale	15
- Normativa in materia di rumore	19
Redazione del piano	22
- Strategia	22
- Fasi operative	24
- Metodo quantitativo	29
- Metodo qualitativo	33
- Classificazione delle aree sottoposte a vincolo	34
Classificazione delle infrastrutture dei trasporti	35
- Infrastrutture dei trasporti nel comune di Torgiano	35
- Classificazione delle strade	35
- Classificazione della rete ferroviaria	38
Presentazione del Piano di Classificazione Acustica	39
Procedure di adozione	40
-	Iter
- amministrativo	40
- Adozione del piano di risanamento acustico	40
Conclusioni	41
- Discontinuità di Classe acustica	41
- Suddivisione del territorio	41

Allegati:

- **Scheda Informativa n. 1 manifestazione temporanea Pontenuovo
“Festa di San Lorenzo”**
- **Scheda Informativa n. 2 manifestazione temporanea Torgiano
“ Agosto Torgianese”**
- **Scheda Informativa n. 3 manifestazione temporanea Torgiano
“Pub Giovani - Agosto Torgianese”**
- **Scheda Informativa n. 4 manifestazione temporanea Torgiano
“ I Vinarelli” - “Calici di stelle”**
- **Scheda Informativa n. 5 manifestazione temporanea Signoria**
- **Scheda Informativa n. 6 manifestazione temporanea Brufa
“Brufa in Festa” “ Scultori a Brufa”**

Tavole allegate

formato 1:10.000

- **Tav. 1 Territorio extraurbano**
- **Tav. 2 Strade extraurbane principali e secondarie**

Formato 1:2.000

- **Tav. 3 Torgiano**
- **Tav. 4 Ferriera**
- **Tav. 5 Miralduolo**
- **Tav. 6 Brufa**
- **Tav. 7 Signoria**
- **Tav. 8 Ponte Rosciano**
- **Tav. 9 Fornaci - Pontenuovo**

RELAZIONE GENERALE

Nel presente documento viene illustrato il Piano di Classificazione Acustica Comunale nel quale il territorio comunale viene suddiviso in 6 classi acustiche.

In ogni Classe acustica sono fissati i livelli acustici che le sorgenti sonore, sia esse fisse che mobili, sono tenute a rispettare.

Per determinate sorgenti sonore (infrastrutture da traffico stradale, ferroviario ecc.) i livelli acustici da rispettare sono fissati, con specifici decreti.

Il piano di classificazione acustica è stato elaborato nel rispetto della normativa specifica di settore, in particolare modo della Legge Quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della L.R. 6 giugno 2002 e del R.R. 13 agosto 2004 n. 1.

Al presente piano di Classificazione acustica, dopo verifica, seguirà il piano di risanamento comunale che sarà lo strumento per sanare le situazioni critiche da un punto di vista acustico.

PREMESSA

L'inquinamento acustico ambientale ha raggiunto in molte città livelli inaccettabili, fuori dai limiti raccomandati dall'Organizzazione Mondiale di Sanità.

L'inquinamento acustico, ora intollerabile, è stato trascurato negli anni perché giudicato meno importante d'altre problematiche ambientali quali l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento delle acque, la gestione dei rifiuti. Questo problema è stato sottovalutato anche perché gli effetti sul corpo umano sono poco evidenti, non eclatanti ed immediati, come accade per altre forme di inquinamento ambientale.

Oggi i sondaggi indicano che il rumore è fra le principali cause del peggioramento della qualità di vita nelle città. Negli ultimi 15 anni, in ambito comunitario c'è una tendenza che mostra una diminuzione dei livelli di rumore più alti nelle zone più a rischio, ma contemporaneamente si è verificato un ampliamento delle zone con livelli definiti di attenzione. Questo ha comportato un aumento della popolazione esposta al rumore.

Il rumore esercita la sua azione negativa sull'ambiente in cui l'uomo vive e svolge le sue attività, incide sulla salute, sullo stato di benessere fisico, mentale, sociale. Colpisce senza esclusione l'apparato uditivo di bambini, adulti ed anziani, provocando alterazioni importanti a carico di organi e apparati diversi. L'insorgenza di effetti dipende dalle caratteristiche fisiche del rumore prodotto, dalle condizioni di esposizione al rumore, dalle caratteristiche psicofisiche della persona. Esso incide negativamente sulla qualità della vita dei cittadini e delle comunicazioni, sul ritmo sonno-veglia, sull'esigenza di riposo. L'esposizione al rumore provoca sull'uomo effetti nocivi riconducibili a tre diverse categorie :

- Danni fisici, con conseguenze sull'udito e sull'organismo umano
- Disturbi nella attività, nella conversazione e nel sonno
- Annoyance, fastidio generico.

DEFINIZIONI

Inquinamento acustico

Viene definito (Art. 2, comma 1, punto a della Legge quadro) come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle altre attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento di tali ambienti e interferenza con le legittime fruizioni di tali ambienti. Al fine di poter definire la presenza di situazioni di inquinamento da rumore, il territorio comunale viene suddiviso in aree omogenee sotto il profilo acustico secondo la classificazione indicata nella tabella A di cui all'Art. 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Ambiente abitativo

Viene definito (Art. 2, comma 1, punto b della Legge quadro) come ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, differenziandolo, però, dagli ambienti destinati ad attività produttive per i quali continua a valere quanto previsto dal Decreto Legislativo 15.8.1991, n. 277 "Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro", ad eccezione di rumori immessi da sorgenti sonore esterne.

Le diverse tipologie degli ambienti abitativi sono classificate come previsto dall'art Art. 2 del D.P.C.M. 5.12.1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici". Negli Art. 2 e 3, nell'allegato A e nella Tabella B di questo decreto vengono definiti e riportati i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

Le sorgenti sonore

Il rumore viene emesso dalle sorgenti sonore che possono essere fisse o mobili.

Sono considerate sorgenti sonore fisse (Art. 2, comma 1, punto c della Legge quadro):

- gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
 - le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
 - i parcheggi,
 - le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
 - i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
 - le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- Sono considerate sorgenti mobili (Art. 2, comma 1, punto d della Legge quadro) tutte quelle non comprese nell'elenco precedente.

Le Classi acustiche

Con il piano di classificazione acustica il territorio comunale viene suddiviso in 6 classi omogenee di seguito elencate:

CLASSE I - aree particolarmente protette:

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree tipo misto:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee Ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali:

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

I limiti acustici

Il DPCM 14/11/1997 fissa per ciascuna classe, i limiti massimi di esposizione al rumore all'interno di ogni zona territoriale, indicando come indicatore il livello continuo equivalente di pressione ponderato A espresso in dB(A) ed associando ad ogni zona quattro coppie di valori limite, uno per il periodo diurno (dalle 6.00 alle 22.00) ed uno notturno (dalle 22.00 alle 6.00).

Due coppie sono :

- valori limite di emissione
- valori limite di immissione (suddivisi in assoluti e differenziali)

Le altre due coppie sono relative alla pianificazione delle azioni di risanamento e sono:

- valori di attenzione
- valori di qualità

Valori limite di emissione

Ai sensi dall'art. 2, comma 1, punto e della Legge quadro 447/95 è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

I rilevamenti e le verifiche sono effettuate in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

I valori limite di emissione del rumore prodotto da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Tali valori sono riportati nella tabella B dell'art. 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Tabella B - VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente esidenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite di immissione

I Valori limite di immissione sono suddivisi in due tipi valori limite assoluti di immissione e valori limite differenziali di immissione.

Il valore limite assoluto di immissione è il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall'insieme delle sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.

Tali valori sono riportati nella tabella B dell'Art. 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Tabella C - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 della Legge quadro n. 447/995 (autodromi ecc) all'interno delle rispettive fasce di pertinenza.

All'esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

All'interno di tali fasce, le sorgenti diverse da quelle sopra elencate devono rispettare singolarmente i valori limite di cui alla tabella B e nel loro insieme i valori limite di cui alla tabella C.

I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti all'interno delle rispettive fasce di pertinenza sono fissati da specifici decreti attuativi: per le infrastrutture è il D.P.R. 459/98, mentre per le infrastrutture veicolari, è il D.P.R. 142/04.

Il valore limite differenziale di immissione

E' la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi.

Ed è pari a 5 dB(A) dalle 6.00 alle 22.00 e pari a 3 dB(A) dalle 22.00 alle 6.00.

Tali valori limite non si applicano nelle aree classificate VI Aree esclusivamente industriali.

Il criterio differenziale inoltre non si applica nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno
- alla rumorosità prodotta da: infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali servizi
- al rumore di impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori Limite di attenzione

E' il valore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente Il loro superamento comporta per i comuni l'obbligo di approntare un piano di risanamento.

I valori di attenzione, espressi come livelli equivalenti continui di pressione sonora ponderata "A", sono:

- se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C, sopra riportata, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

- se relativi ai tempi di riferimento (diurno o notturno), i valori di cui alla tab. C.
Tali valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Valori di qualità

I valori di qualità rappresentano i livelli di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro 447/95.

Essi dunque sono gli obiettivi da perseguire per dare ai territori dei comuni condizioni ottimali dal punto di vista acustico.

Tali valori sono riportati nella tabella D di cui all'Art. 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Tabella D - VALORI DI QUALITA' - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Comune di Torgiano occupa un territorio di 37.87 Km², esso è fortemente connesso con il fiume Tevere, quasi tutto il lato Ovest è delimitato dal corso del fiume che traccia il confine con il Comune di Perugia. La parte Sud del territorio, per metà collinare e per metà pianeggiante confina con il Comune di Deruta, parte di questo confine è delineato dal fiume Tevere. Ad Est c'è il territorio dei comuni di Bastia e di Bettona. Con Bettona condivide un territorio in parte pianeggiante e in parte collinare, con Bastia un terreno pianeggiante. A il territorio a Nord nel confine con il comune di Perugia è parte collinare e parte pianeggiante.

Nel territorio comunale sono presenti le località di Ferriera, Miralduolo, Brufa, Signoria, Ponte Rosciano, Ponte Nuovo, Fornaci, Torgiano ovviamente è la cittadina capoluogo.

Nel territorio scorrono i due Fiumi più grandi dell'Umbria che hanno modellato il territorio; a sud della cittadina di Torgiano il Fiume Chiascio confluisce nel Tevere. Sul fiume Chiascio esistono due sbarramenti artificiali, uno a valle del ponte di Rosciano ed uno in corrispondenza della zona produttiva di Ponte Rosciano.

Sono presenti alcuni sbarramenti anche sul fiume Tevere, sono opere realizzate a protezione di infrastrutture stradali o ferroviarie. Uno a Pontenuovo, nelle vicinanze del ponte sulla SS.3Bis. Uno vicino Torgiano, a valle del ponte sulla SP 403. Uno sbarramento sul fiume Tevere in località Ponte San Giovanni, nei pressi di Ferriera, è stato recentemente ricostruito.

La SS 3 Bis (E45), l'infrastruttura stradale più importante della regione tocca appena brevemente il territorio in due punti, a Ferriera attraversa per pochi metri una piccola parte del territorio, a Sud Ovest in località Fornaci il tratto è di circa 2.3 km. Questa strada è importante per il carico elevato e la tipologia di traffico pesante. Altre strade di rilievo sono la S.P. 400 che collega Torgiano con Bastia Umbra, la SP. 403 che collega Torgiano con Bettona e Bevagna, la SP 401 che collega Torgiano con Ponte San Giovanni, e la SP 401 che collega Brufa con Torgiano e con Ponte San Giovanni.

Le Amministrazioni precedenti hanno previsto la realizzazione di nuove strade di carattere locale, ma da quanto appreso dagli uffici comunali, per la realizzazione di tali opere attualmente non esistono programmi. In futuro, l'opera più probabile è la realizzazione del ponte che attraversa il fiume Tevere e della strada che fiancheggia ad Ovest la località di Ferriera, territorio classificato in V Classe per la vicinanza alla SS 3 Bis e per la presenza di una zona Zona industriale ed artigianale adiacente. Per queste strade vige quanto stabilito dal D.P.R. 30.03.2004 n. 142 che definisce i limiti di immissione prodotto da strade di nuova realizzazione o di vecchia realizzazione se il progetto di queste è antecedente la data del DPR citato.

Il territorio comunale non è attraversato da linee ferroviarie.

Si ritiene che il territorio comunale non subisca influenze acusticamente rilevanti per la presenza dell'aeroporto di S. Egidio anche se parte del territorio potrebbe ricadere sotto la rotta di atterraggio.

La classificazione acustica delle infrastrutture aeroportuali presenti sul territorio regionale (Aeroporto di Perugia-S.Egidio) viene delegata a organi preposti. Per quanto di conoscenza non risulta attiva alcuna Commissione Acustica aeroportuale.

Al censimento del 1991 erano presenti 5.051 abitanti, alla data del 21.10.2001 erano presenti 5.406 abitanti. Secondo i dati del Ministero dell'Interno in data 31.12.2005 erano residenti 5.862 abitanti. La popolazione a cui fare riferimento nella presente relazione e quella di 5877 abitanti come indicata dall'ufficio urbanistica. La densità abitativa è di 155,18 ab/kmq. Gli abitanti sono distribuiti in 1867 nuclei familiari con una media di 2,9 componenti per nucleo familiare.

Sono state acquisite dai vari uffici comunali, prevalentemente dall'Ufficio Urbanistica le informazioni relative ad attività commerciali, produttive, servizi, abitanti, aree verdi, traffico,..., per la redazione della matrice quantitativa in seguito descritta, per l'attribuzione della Classe Acustica delle aree. Tali dati sono stati riassunti nella tabella specifica.

In merito all'utilizzo del territorio, è importante osservare che fuori dai centri abitati sono scarse le singole abitazioni o i piccoli gruppi di edifici residenziali, alcuni di questi edifici sono abbandonati.

Per questo motivo la matrice quantitativa in seguito descritta, è stata fatta solo per i centri abitati e non per le aree di campagna. In tale situazione il valore di classe risulterebbe inferiore alla classe assegnata, con metodo qualitativo. In gran parte del territorio agricolo la classe è stata individuata sulla base del vincolo generato dal terreno agricolo pregiato dove sono utilizzate macchine agricole operatrici.

La aree produttive nel territorio sono dislocate nei centri di Miralduolo, Ferriera, Fornaci, alcune attività sono presenti anche a Torgiano e a Ponte Rosciano. A Brufa è presente una attività molitoria fuori dal centro abitato. A Signoria e Pontenuovo non sono presenti attività produttive di rilievo.

Sono presenti realtà territoriali importanti connesse con l'attività vitivinicola, costituita dalle cantine e da edifici connessi con la produzione di vino intorno Torgiano.

Non sono presenti insediamenti zootecnici di rilievo. Storicamente esistevano due allevamenti intensivi di suini, uno sulla collina, lungo la SP 401 Torgiano – Brufa e l'altro a Ponte Rosciano, entrambi hanno interrotto l'attività e le aree sono in via di riconversione urbanistica.

Le aree confinanti con gli altri territori comunali che non sono acusticamente omogenee con quelle circostanti sono individuate nella località di

Ferriera e nella località Fornaci. Queste aree altresì sono prossime alla SS3 Bis, ed il clima acustico che questa infrastruttura proietta nell'area circostante livella molto il clima acustico verso l'alto. Nell'area di Ferriera il fiume Tevere costituisce una fascia di rispetto.

Sono presenti due centri sportivi, in Località Pontenuovo e a Torgiano. E' presente un centro ippico nella pianura a Nord di Torgiano.

Sono presenti quattro cimiteri, a Torgiano, a Brufa, a Pontenuovo, a Ferriera.

Nel capoluogo è presente un unico polo scolastico dove sono riunite la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media. Un'altra scuola materna è presente a Brufa lungo la strada SP 401 in direzione di Torgiano.

Non sono presenti strutture sanitarie ospedaliere, case di cura o altre attività acusticamente protette. Il Centro di Salute dell'Azienda USL è nel centro storico di Torgiano.

Nel territorio sono presenti alcune attività turistico-ricettive e di ristorazione in aperta campagna, in collina, nei centri abitati. Sono attività di piccola entità territoriale.

Nel territorio vengono organizzate alcune manifestazioni temporanee, ma quelle che hanno rilevanza ai fini acustici sono le seguenti:

- "Festa di San Lorenzo" dal 1 al 15 agosto presso l'area del Campo sportivo di Ponte Nuovo;
- "Brufa in Festa" nell'area del centro storico nel periodo variabile tra Agosto e Settembre;
- "Agosto Torgianese", in Agosto a Torgiano. Nelle zone di Via della Rimembranza, Giardini pubblici, Piazza Matteotti e Parcheggio Torre Baglioni.
- "PUB giovani - Agosto Torgianese" area impianti sportivi capoluogo in Agosto;
- " I Vinarelli" e "Calici di Stelle " in Agosto nel centro storico, Piazza Baglioni, e piazzetta "cosiddetta" Torre Malizia.

Non esiste un calendario fisso per gli spettacoli itineranti quali circhi, giostre o concerti. Per tali attività è stata individuata l'area degli impianti sportivi del capoluogo.

In piazza Matteotti e in parte del Viale della Rimembranza viene svolto il mercato settimanale ambulante.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Classificazione del territorio comunale

L'Amministrazione Comunale è l'istituzione che ha la maggiore responsabilità nello sviluppo urbanistico di una città. L'ordinamento giuridico attribuisce molteplici e sempre più numerose competenze e poteri alle istituzioni comunali, per questo, la qualità della vita dei cittadini dipende in gran misura dalla capacità e dalla volontà del Governo della città.

Per quanto riguarda l'acustica, l'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, attribuisce ai comuni le seguenti funzioni:

- a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a);
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7;
- d) il controllo, secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- g) i controlli di cui all'art. 14, comma 2;
- h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

La Regione dell'Umbria con Legge Regionale 6 giugno 2002, n.8, all'art. 5, attribuisce ai comuni le seguenti competenze:

- a) esercitano, in forma singola o associata, le competenze indicate dall'articolo 6 della legge n.447/95, attenendosi ai criteri e alle modalità definiti dalla presente legge e dalle norme regolamentari di attuazione;
- b) approvano i piani di risanamento acustico di cui all'articolo 13 predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose;
- c) valutano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e trasmettono alla Provincia eventuali proposte di modifica e integrazione entro sessanta giorni dal ricevimento;

d) svolgono le azioni di verifica e controllo dei requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997.

Successivamente con il Regolamento Regionale 13 agosto 2004, n. 1, sono state definite, tra l'altro, le modalità per la Classificazione Acustica del territorio comunale.

La normativa nazionale ha definito gli aspetti tecnico-scientifici ed i parametri di riferimento, mentre, alle Amministrazioni Comunali è attribuito il compito del governo del clima acustico della città. Questo gravoso compito si esplica, oltre che con la classificazione acustica del territorio, anche con il successivo controllo e risanamento acustico ove necessario.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 nell'assegnare ai Comuni il compito di suddividere le varie zone del proprio territorio definisce i livelli acustici a cui si devono attenere le sei classi acustiche in funzione del loro uso prevalente. In applicazione al D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno, dalle 06,00 alle 22,00, e notturno, dalle 22,00 alle 06,00, come descritto nel capitolo delle definizioni.

Classificazione della rete stradale

La classificazione della rete stradale deve essere effettuata, secondo quanto definito dall'art. 2, comma 2 del Nuovo Codice della Strada, delle norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche e delle Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici, per la redazione dei Piani Urbani del Traffico Strada (D.Lgs 30/4/1992 n.285), ed è la seguente:

TIPO a) *autostrade*:

la cui funzione è quella di rendere avulso il centro abitato dai problemi del traffico di attraversamento, che non ha interessi specifici con il centro medesimo in quanto ad origine e destinazione degli spostamenti. Per definizione si tratta di strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

TIPO b) *strade extraurbane principali*:

strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla

circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

TIPO c) *strade extraurbane secondarie:*

strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

TIPO d) *strade urbane di scorrimento:*

le cui funzioni, oltre a quelle precedentemente indicate per le autostrade nei riguardi del traffico di attraversamento e del traffico di scambio, da assolvere completamente o parzialmente nei casi rispettivamente di assenza o di contemporanea presenza delle autostrade medesime, sono quelle di garantire un elevato livello di servizio per gli spostamenti a più lunga distanza propri dell'ambito urbano (traffico interno al centro abitato). Per definizione si tratta di strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

TIPO e) *strade urbane di quartiere:*

con funzioni di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per i centri abitati di più vaste dimensioni, tra zone estreme di un medesimo quartiere (spostamenti di minore lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scorrimento, sempre interni al centro abitato). In questa categoria rientrano, in particolare, le strade destinate a servire gli insediamenti principali urbani e di quartiere (servizi, attrezzature, ecc.), attraverso gli opportuni elementi viari complementari. Sono ammesse tutte le componenti di traffico, compresa anche la sosta delle autovetture purché esterna alla carreggiata e provvista di apposite corsie di manovra. Per definizione si tratta di strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

TIPO f) *strade locali:*

a servizio diretto degli edifici per gli spostamenti pedonali e per la parte iniziale o finale degli spostamenti veicolari privati. In questa categoria rientrano, in particolare, le strade pedonali e le strade parcheggio; su di esse non è comunque ammessa la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico collettivo. Per definizione, a tale categoria appartengono le strade urbane od extraurbane opportunamente sistemate ai fini di cui al comma 1 del D.Lgs n.285 del 30/4/1992, non facenti parte degli altri tipi di strade sopraelencate.

Il Decreto n.142 inoltre introduce il concetto di Fascia di pertinenza acustica, da intendersi come striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce dei limiti di immissione del rumore; distingue le infrastrutture stradali in strade di nuova realizzazione e strade esistenti ed

assimilabili, rispettivamente definite.

Classificazione della rete viaria – ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto da strade di nuova realizzazione.

Allegato 1, tab. 1 del D.P.R. 30.03.2004, n. 142

TIPO DI STRADA (Codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (D.M. 05.11.01)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Limiti previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

**Classificazione della rete viaria – ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto da strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)
Allegato 1, tab. 2 del D.P.R. 30.03.2004, n. 142**

TIPO DI STRADA (Codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)			70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)			70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Limiti previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Normativa in materia di rumore

- Decreto Legislativo 10 agosto 2005 n. 194: Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
- Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio – Circolare 6 settembre 2004: Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite.
- D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'art. 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447.
- Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262: Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. (GU n. 273 del 21-11-2002-Suppl. Ordinario n.214) Il decreto abroga le seguenti disposizioni: D.Lvo 135/92; D.Lvo 136/92; D.Lvo 137/92; D.M. 316\94; D.M. 317\94.
- Legge 31 luglio 2002, n.179: Disposizioni in materia ambientale.
- D.M. 23 novembre 2001: Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
- Decreto 31 maggio 2001: Recepimento della decisione 2000/63/CE della commissione del 18 gennaio 2000, che modifica la decisione 96/627/CE della commissione del 17 ottobre 1996, recante attuazione dell'articolo 2 della direttiva 77/311/CEE del Consiglio, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote.
- D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304: Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26/11/95, n. 447.
- Legge 23 marzo 2001, n. 93: Disposizioni in campo ambientale.
- D. M. 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte delle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
- Legge 21 novembre 2000, n. 342: Misure in materia fiscale, Artt. 90-91-92-93-94-95 (imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili).
- D. L.vo 18 agosto 2000 n. 262: Antirumore
- Decreto 13 aprile 2000: Recepimento della direttiva 1999/101/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.
- D.M. 3 dicembre 1999: Procedura antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.
- D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva

- 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.
- D.P.R. 9 novembre 1999 n. 476: Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11.12.1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni.
 - D. M. 20 maggio 1999: Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico.
 - D.P.C.M. 26 aprile 1999, n. 215: Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. Abroga il Dpcm 18 settembre 1997
 - D.M. 3 dicembre 1999: Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.
 - D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459: Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11, L. 447/1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998: Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) , e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della l. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
 - DM 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
 - DPR 11 dicembre 1997 n. 496: Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili".
 - DPCM 5/12/1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi delle sorgenti sonore interne e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.
 - DPCM 14/11/1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore in attuazione dell'art. 3,
 - comma 1, lett. a), L. n. 447\1995.
 - DM 31/10/1997: Metodologia di misura del rumore aeroportuale ai fini del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile.
 - DPCM 18/9/1997: Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante.
 - D.M. 11 dicembre 1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati nelle zone diverse da quelle esclusivamente industriali o le cui attività producono i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.
 - LEGGE QUADRO sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447: Principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Disciplina tutte le emissioni sonore prodotte da sorgenti fisse e mobili.
 - D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 134: Attuazione delle Direttiva 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici
 - D.P.C.M. 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

- D.P.C.M. 30 marzo 2004, n° 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n°447
- Altre ulteriori norme di riferimento nel campo della acustica ambientale risultano:
- Circolare Min. LL.PP. 22 maggio 1967, n. 3150: Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.
- Circolare Min. LL.PP. 30 aprile 1966, n. 1769: Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie.
- Normativa tecnica UNI 8270/7, "Acustica. Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici e di componenti di edificio", 1987.
- Normativa tecnica UNI 9433, "Valutazione del rumore negli ambienti abitativi", 1989.
- Normativa tecnica UNI 9884, "Acustica. Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale", 1991.
- Progetto di Norma UNI U20000780 – "Prestazioni acustiche degli edifici – linee guida per il calcolo di progetto e verifica"

REDAZIONE DEL PIANO

Strategia

I criteri definiti per la redazione dei piani di classificazione acustica sono fondati sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane in esso svolte.

Da questo Principio derivano gli elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica definiti dall'art. 2 del Regolamento Regionale 1/2004 che cita:

1. I Comuni provvedono alla classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base:
 - a) delle destinazioni d'uso, del carico urbanistico e delle infrastrutture previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati;
 - b) dell'effettiva condizione di fruizione del territorio;
 - c) della situazione topografica esistente;
 - d) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.

 2. In sede di classificazione ai sensi del comma 1 i Comuni:
 - a) utilizzano una base cartografica, adottando possibilmente gli stessi rapporti di scala usati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, indicativa del territorio comunale e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di cui alla lettera a), comma 1;
 - b) limitano una eccessiva frammentazione del territorio, ricercando aggregazioni con caratteristiche sufficientemente omogenee;
 - c) utilizzano dati socio-demografici il più possibile aggiornati.

 3. Nel provvedere alla classificazione acustica del territorio, i Comuni individuano le aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto di cui al Titolo IV.

 4. Qualora il territorio comunale presenti aree di particolare interesse paesaggistico - ambientale e turistico, al fine di garantire condizioni di quiete, il Comune può fissare valori di qualità inferiori rispetto a quelli assegnati alla zona nella quale ricadono, in conformità ai criteri di cui all'articolo 8 della L.R. 8/2002.
 5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è vietato il contatto diretto di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a cinque dB(A), anche quando le zone appartengano a comuni confinanti.
 6. Le aree confinanti con infrastrutture ferroviarie o aeroporti devono essere congruenti con le caratteristiche acustiche, rispettivamente, delle fasce di rispetto delle ferrovie e dell'intorno aeroportuale.
-

7. In casi particolari il rispetto dei limiti della classe prescelta può riferirsi al solo periodo della giornata in cui si ha l'effettiva fruizione della zona assumendo per le restanti fasce orarie i limiti corrispondenti a una diversa classe acustica.
8. Per le zone con forte fluttuazione turistica stagionale è possibile l'adozione di due classificazioni del territorio, di cui una valida nel corso della maggior parte dell'anno e l'altra nei periodi di massima affluenza turistica.
9. Le zone acustiche vengono individuate secondo i criteri del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, che definisce le Classi I, II, III, IV, V, VI di cui all'allegato A.

La zonizzazione riflette le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazione d'uso del territorio, prendendo le mosse dagli strumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con loro. La zonizzazione tiene conto del reale utilizzo del territorio, in quei casi dove la destinazione d'uso definita dal PRG non determini in modo univoco la classe acustica, o per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d'uso non sia rappresentativa. La classificazione acustica tiene conto, a parte casi eccezionali, del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore che si discostano più di 5 dB(A). La zonizzazione tiene conto della presenza d'infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali), secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14/11/97. La zonizzazione, in generale ed in ogni caso dubbio, privilegia le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95.

Sulla base di questi elementi la metodologia finalizzata alla definizione del piano di classificazione acustica deve essere organizzata in una sequenza ordinata di fasi operative di approfondimento.

Fasi Operative

La progettazione delle fasi operative che hanno condotto alla Classificazione acustica del territorio comunale, è stata fatta in attinenza a quanto indicato dalla normativa nazionale e regionale. Quando opportuno, è stato dato uno sguardo a quanto attuato Amministrazioni comunali del territorio nazionale che hanno adottato la classificazione acustica.

Con il Regolamento 1/2004, la Regione dell'Umbria ha indicato che la Classificazione può essere fatta, prevedendo il clima acustico del territorio, facendo uso di molteplici fonti di conoscenza a sostegno delle decisioni da prendere, senza ricorrere alla misurazione strumentale fonometrica e preventiva della realtà del clima acustico. L'art. 9 del Regolamento indica che, la verifica strumentale fonometrica della Classificazione si deve compiere entro un anno dalla sua approvazione; dispone inoltre che, entro due anni dall'approvazione della Classificazione, dovrà essere adottato il Piano di risanamento acustico.

La Classificazione del territorio ha richiesto lo svolgimento delle seguenti fasi operative:

- I. Costituzione del gruppo di lavoro composto da Tecnici Competenti in Acustica Ambientale e tecnici comunali.
- II. Acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici.
- III. Analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica.
- IV. Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica.
- V. Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto.
- VI. Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.
- VII. Scelta degli elaborati e della forma di presentazione all'atto d'adozione della classificazione acustica come previsto dall'art. 8 del Regolamento 1/2004.
- VIII. Adozione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale secondo le procedure previste dall'art. 7 del Regolamento 1/2004.

In seguito dopo l'approvazione della Classificazione Acustica dovrà essere effettuata:

- verifica strumentale, mediante rilievi fonometrici, per accertare la corrispondenza tra i livelli di rumore realmente presenti nel territorio e la Classificazione acustica adottata
- adozione del Piano di Risanamento acustico di cui all'art. 9 della L.R. 8/2002, qualora necessario.

Fase I. Costituzione del gruppo di lavoro.

In questa fase, sono state individuate le figure professionali che hanno fatto parte del gruppo di lavoro che si è occupato della stesura del piano per la classificazione acustica. Sono state definite competenze e collaborazioni durante tutte le fasi, dalla pianificazione all'attuazione della classificazione, alla verifica e risanamento acustico qualora necessario. Sono stati individuati anche altri eventuali Uffici e referenti per l'acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione del piano. I tecnici comunali individuati hanno avuto la facoltà di definire i parametri non espressamente indicati dal Regolamento Regionale 1/2004, consigliati dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, soprattutto per quanto riguarda l'ampiezza delle fasce così dette "cuscinetto", tra aree aventi differenziale maggiore di 5dB(A) e delle fasce di rispetto dalle infrastrutture dei trasporti.

Fase II. Acquisizione Dati Ambientali Ed Urbanistici.

La strategia operativa individuata all'interno del presente protocollo, ha previsto una gestione ed elaborazione dei dati territoriali anche per mezzo di sistemi informatici quando è stato possibile. La cartografia, i dati urbanistici, sociali ed ambientali, sono stati gli elementi ritenuti necessari per un'analisi territoriale approfondita, finalizzata all'elaborazione di un piano di classificazione acustica

coordinato con gli altri strumenti di governo del territorio. I dati ritenuti necessari e da utilizzare per la realizzazione del progetto sono:

- cartografia in scala 1:10.000 (C.T.R.), 1:5.000 e 1:2.000;
- cartografia orto-fotografica aerea;
- confini comunali;
- fiumi, sbarramenti con cascate d'acqua;
- aree di destinazione d'uso del P.R.G.;
- carta in scala 1:5000 e 1:2000 del P.R.G.;
- norme tecniche di attuazione del P.R.G.;
- infrastrutture dei trasporti, strade, ferrovie, aeroporti;
- carta tematica indicante le aree destinate o da destinarsi a pubblico spettacolo a manifestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c, della L.R. n. 52/2000.

Per garantire l'integrazione delle informazioni territoriali è necessario disporre anche delle seguenti informazioni (ubicazione, estensione, ecc.) riguardanti:

- strutture scolastiche e assimilabili;
- strutture ospedaliere e ambulatoriali, case di cura e di riposo;
- beni archeologici, architettonici ed urbanistici;
- leggi in materia di protezione e gestione ambientale;
- distribuzione della popolazione;
- impianti sportivi e luoghi di attività sportive rumorose;
- cimiteri;
- distribuzione degli insediamenti lavorativi (terziario, commercio, mercato, artigianato, industria, ecc.);
- allevamenti e zone agricole dove si fa uso costante di macchine operatrici;
- Piano Urbano del Traffico. Nel caso che non sia disponibile si dovrà disporre di una carta tematica con la delimitazione del centro abitato e delle infrastrutture stradali classificate ai sensi del Codice della Strada;
- carta tematica riportante aree naturali protette, beni di interesse turistico ed ogni altro elemento per il quale la quiete costituisca un elemento di base per la sua fruizione (Classe I del D.P.C.M. 14/11/1997);
- carta tematica riportante le aree esclusivamente industriali, artigianali e commerciali o con esclusiva presenza di aziende del terziario;
- informazioni riguardanti le aree di territorio completamente urbanizzate per le quali la destinazione d'uso del P.R.G. non coincide con l'utilizzo effettivo del territorio.

Fase III. Analisi delle norme tecniche e redazione della 1a bozza di classificazione.

In questa fase è stata predisposta la bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale. Per raggiungere tale obiettivo sono state analizzate le diverse destinazioni d'uso del suolo individuate nel P.R.G., analizzate le informazioni fornite dalla restante documentazione tecnica ed individuata una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. In quest'operazione, quando possibile, è stato definito un valore di classe acustica per ogni destinazione d'uso del P.R.G.

Il Regolamento Regionale 1/2004, è di notevole aiuto per procedere alla Classificazione del territorio, fornisce tracce e sono definiti alcuni parametri per individuare le aree omogenee alle quali assegnare le Classi acustiche. Si è verificato che, per alcuni casi, non è stato possibile identificare univocamente la Classe acustica; in questa fase, viene indicato l'intervallo di variabilità, es. II/III o III/IV. Per le aree omogenee d'uso, per le quali non è stato possibile dedurre nessun'indicazione sulla classificazione, si è proceduto, ad una provvisoria assegnazione di una specifica classe.

La bozza di classificazione acustica, in questa fase, è stata realizzata considerando "solo" gli insediamenti residenziali e lavorativi, non le infrastrutture dei trasporti, che sono soggette a norme specifiche. Di fatto, non sono state considerate le infrastrutture solo nei casi di anomala associazione tra queste e gli elementi urbanistici, cioè in quelle situazioni dove la tipologia dell'infrastruttura è risultata non commisurata alle attività umane svolte in prossimità (es. strada di grande comunicazione in area esclusivamente residenziale). La zonizzazione acustica deve interessare l'intero territorio del Comune, incluse le aree contigue alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e alle altre sorgenti di cui all'art.11, comma 1 della Legge Quadro, alle quali saranno sovrapposte le fasce di pertinenza (art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997).

Fase IV. Analisi del territorio e completamento della bozza di classificazione.

Questa fase, è fondata su un'approfondita analisi territoriale "diretta" di tutte le aree alle quali non era stato possibile assegnare univocamente una classe acustica. Sono stati effettuati una serie di sopralluoghi, finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio, la cui destinazione d'uso non aveva permesso l'identificazione di una corrispondente classe acustica secondo il D.P.C.M. 14/11/1997. Particolare attenzione è andata rivolta alla verifica dei requisiti delle aree candidate alla Classi I, V e VI. Un sopralluogo, finalizzato ed accorto, è stato d'aiuto ad evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nella fase precedente, oltre che fornire indicazioni per la fase successiva.

Al termine di questa fase, le porzioni di territorio cui è stata attribuita una classe acustica, coincidevano con le aree del P.R.G., o meglio, con le zone cui il P.R.G. associa una determinata destinazione d'uso del suolo.

Fase V. Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto.

Per evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, è stato necessario compiere l'omogeneizzazioni secondo la procedura riportata di seguito.

Omogeneizzare un'area con una o più aree contigue, di differente classe acustica, vuol dire assegnare un'unica classe alla superficie risultante dall'unione delle aree. L'unità territoriale di riferimento all'interno della quale compiere i processi d'omogeneizzazioni dovrebbe essere l'isolato, cioè una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da discontinuità

geomorfologiche. L'omogeneizzazione attuata in un isolato è pertanto indipendente da quelle operate negli altri isolati. Necessitava definire parametri quali dimensioni e percentuali di territorio cui fare riferimento nella procedura di standardizzazione di un territorio acusticamente complesso. Per fare questo serve capacità e buon senso, per evitare ricorsi al TAR da parte di cittadini che si vogliono opporre ad una classificazione errata e non corrispondente alla realtà, com'è avvenuto ad altre Amministrazioni comunali.

Procedere all'omogeneizzazione di due o più aree contigue inserite in un isolato ha richiesto definire alcune scelte che il Regolamento 1/2004 non prevede.

Nei casi in cui, c'era una particolare compenetrazione tra aree con differente destinazione d'uso e/o utilizzo del territorio, è stato opportuno procedere alla frammentazione e, in seguito, alla omogeneizzazione quando è stato ritenuto opportuno.

In questa fase sono individuate, e classificate come indicato dall'Amministrazione comunale, e classificate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto.

Fase VI. Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza della rete dei trasporti.

Lo scopo principale di questa fase è di rispettare il divieto di accostamento di aree con clima acustico che differisce in misura superiore a 5 dB(A) "accostamento critico". Tale divieto, è limitato ai casi in cui non vi sono preesistenti destinazioni d'uso che giustifichino l'accostamento critico, ossia tra aree che non sono urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di zonizzazione acustica.

Se al termine della Fase V sono presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate, si dovranno inserire le cosiddette "fasce cuscinetto" con valore progressivo di clima acustico di 5 dB(A) ogni fascia. Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli aventi larghezza da definire.

Nella classificazione del Comune di Torgiano l'ampiezza di ogni fascia cuscinetto realizzata è di 100 metri, come adottato anche da altre amministrazioni comunali. In alcuni casi quando per motivi fisici non è stato possibile è stata adottata una fascia così come era stata creata dalla natura, con ampiezza di circa 70 m. Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate, sono state inserite una o più fasce cuscinetto, secondo il differenziale acustico. Ad ognuna di tali fasce è stata attribuita una classe (es. alla presenza d'accostamento tra un'area in Classe II e una in Classe V s'inseriranno due fasce cuscinetto, in Classe III e Classe IV).

L'altro scopo importante di questa fase è l'inserimento delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture dei trasporti di cui all'art.3, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97. All'interno di tali fasce ciascuna infrastruttura è soggetta a limiti specifici stabiliti dallo Stato.

- **Zone ricomprese nella classe I**

1. Nella classe I rientrano le aree ospedaliere e le grandi aree scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, i parchi pubblici. Non sono state incluse in questa classe le piccole aree verdi pubbliche di quartiere, le aree attrezzate ad impianti sportivi, le aree edificate ricadenti in aree naturali protette, le piccole aree verdi naturali adiacenti i centri urbani o zone agricole, con dimensioni tali da non avere un clima acustico tipico proprio, ma da subire quello contiguo.
2. In accordo con le indicazioni di cui all'art. 3 del R.R. 13 Agosto 2004, n. 1, le scuole e gli ospedali che non costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza di limitata ampiezza, tale da non poterle configurare quali veri e propri poli scolastici o ospedalieri, o che sono inseriti all'interno di edifici residenziali o direzionali sono ricompresi nella classe corrispondente alla zona circostante, purché non si tratti delle classi V o VI.
3. Le aree cimiteriali appartengono alla classe propria dell'area circostante, di norma inserite in classe II.
4. Sono stati inseriti nella I classe le zone di PRG:
 - EB: Aree boscate, boschi ripariali, corridoi ecologici quando le dimensioni lo hanno reso opportuno;
 - Le aree ricadenti nella categoria F sia di interesse generale, che residenziale e commerciale, quando le dimensioni di queste lo ha reso opportuno;
 - Le aree EC collinari;
 - Le aree VR e VRa quando le dimensioni di queste lo ha reso opportuno.

- **Zone ricomprese in classe II, III e IV**

1. Per l'attribuzione delle classi II, III e IV sono stati considerati i parametri di valutazione qualitativi e quantitativi indicati dal R.R. 1/2004.
 - Criterio qualitativo facendo riferimento alla descrizione del territorio e al PRG vigente
 - Criterio quantitativo facendo riferimento ai dati ISTAT e alle fonti comunali in riferimento a:
 - a) la densità di popolazione;
 - b) la densità di esercizi commerciali e attività terziarie;
 - c) la densità di attività artigianali;
 - d) il volume di traffico stradale.

Metodo quantitativo

Per poter effettuare l'attribuzione della Classe acustica secondo il metodo quantitativo, sono stati raccolti i dati in possesso degli Uffici comunali, al fine di redigere le tabelle allegate al R.R. n. 1 del 13 agosto 2004.

Tabella allegato B del R.R. del 13 agosto 2004 n. 1

Parametri	ASSENZA 0	BASSA 1	MEDIA 2	ALTA 3	PUNTEGGI PARZIALI
A) Densità di popolazione (numero di abitanti)					
B) Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)					
C) Densità attività artigianali (Superficie occupata su superficie totale)					
D) Volume di traffico					

Tabella allegato B del R.R. 13 agosto 2004 n. 1

Somma totale dei punteggi	
Punteggio ottenuto	Classe di inserimento
Da 1 a 4	II
Da 5 a 8	III
Da 9 a 12	IV

Tabella densità abitanti

Unità Territoriale	Superficie	Abitanti	Densità Popolazione	Punteggio
Torgiano	37,47	2345	62,58	2
Ferriera	2,13	135	63,38	2
Miralduolo	4,91	350	71,28	2
Brufa	19,78	1060	53,59	2
Ponte Rosciano	7,36	420	57,06	2
Signoria	11,01	412	37,42	1
Pontenuovo	6,50	332	51,07	2
Fornaci	16,42	823	50,12	2

Indice di riferimento densità abitanti **Numero abitanti/Superficie territorio**

Densità Abitanti	= 0	= Assenza
Densità Abitanti	<50 /Ha	= Bassa
Densità Abitanti	>50 <200 /Ha	= Media
Densità Abitanti	> 200 /Ha	= Alta

Tabella densità esercizi

Unità Territoriale	Esercizi	Abitanti	Densità Esercizi	Punteggio
Torgiano	43	2345	54,53	1
Ferriera	16	135	8,44	3
Miralduolo	6	350	58,33	1
Brufa	19	1060	55,78	1
Ponte Rosciano	8	420	52,5	1
Signoria	3	412	137,33	1
Pontenuovo	6	332	55,33	1
Fornaci	13	823	63,31	1

Indice di riferimento densità Esercizi **Numero abitanti per Numero esercizi commerciali**

Densità Esercizi	= 0	= Assenza
Densità Esercizi	<50 /Ha	= Bassa
Densità Esercizi	>50 <20 /Ha	= Media
Densità Esercizi	> 20 /Ha	= Alta

Tabella densità attività artigianali

Unità Territoriale	Attività	Superficie	Abitanti	Densità Popolazione	Punteggio
Torgiano	81	13.949	2345	0,313	2
Ferriera	25	3.100	135	0,069	1
Miralduolo	29	9.183	350	0,206	2
Brufa	22	2.728	1060	0,024	2
Ponte Rosciano	11	1.364	420	0,031	2
Signoria	13	1.612	412	0,036	1
Pontenuovo	4	496	332	0,011	1
Fornaci	13	12.007	823	0,270	2

Totale Superficie = 44.439

Indice di riferimento densità attività artigianali **Superficie Attività / Superficie Totale**

Densità Attività	= 0	= Assenza
Densità Attività	<0,07	= Bassa
Densità Attività	>0,07<0,5	= Media
Densità Attività	> 0,5	= Alta

Tabella intensità traffico

Unità Territoriale	Traffico	Superficie	Abitanti	Densità Popolazione	Punteggio
Torgiano	>60 <500	13.949	2345	0,313	2
Ferriera	>500	3.100	135	0,069	3
Miralduolo	>60 <500	9.183	350	0,206	2
Brufa	<60	2.728	1060	0,024	1
Ponte Rosciano	>60 <500	1.364	420	0,031	2
Signoria	>60 <500	1.612	412	0,036	2
Pontenuovo	>60 <500	496	332	0,011	
Fornaci	>500	12.007	823	0,270	3

Indice di riferimento intensità traffico

Intensità traffico	= 0	= Assenza
Intensità traffico	<60 auto/ora	= Bassa
Intensità traffico	>60 <500 auto/ora	= Media
Intensità traffico	> 500 auto /ora	= Alta

Tabella riassunto punteggi

Unità Territoriale	Densità Popolazione	Esercizi commerciali	Attività artigianali	Traffico	Punteggio	CLASSE ACUSTICA
Torgiano	2	1	2	2	7	III
Ferriera	2	3	1	3	9	IV
Miralduolo	2	1	2	2	7	III
Brufa	2	1	2	1	6	III
Ponte Rosciano	2	1	2	2	7	III
Signoria	1	1	1	2	5	III
Pontenuovo	2	1	1	2	6	III
Fornaci	2	1	2	3	8	III

Indice di riferimento attribuzione classe
Somma totale punteggi

Punteggio totale	Da 1 a 4	Classe Acustica II
Punteggio totale	Da 5 a 8	Classe Acustica III
Punteggio totale	Da 9 a 12	Classe Acustica IV

Metodo qualitativo

L'assegnazione delle classi con il metodo qualitativo descritto, è stata effettuata facendo riferimento alla osservazione del territorio ed alla destinazione d'uso urbanistica del territorio prevista nel PRG vigente, nel rispetto delle indicazioni presenti nel R.R. 1/2004. Notevole importanza ha avuto la grandezza dell'area in esame.

Classe II

La Seconda classe acustica è stata assegnata a:

- **FZ**: aree cimiteriali, attrezzature sociali di servizio, quando l'ubicazione e la dimensione di queste strutture sono tali da consentirle. Il cimitero di Ferriera è stato inserito in 3 Classe, tutti gli altri in 2 Classe acustica.
- **FI**: attrezzature scolastiche: asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole speciali, ecc..
- **FR**: attrezzature ecclesiastiche, chiese, opere parrocchiali.
- **EB**: aree boscate, boschi riparati, corridoi ecologici.
- **EA**: nel caso in cui trattasi di coltivazioni pregiate, prevalentemente collinari, presumibilmente con ridotto contenuto meccanizzato nel tempo quali oliveti e in alcuni casi vigneti.
- **EC**: aree agricole collinari con coltivazioni, in genere non pregiate, la cui salvaguardia costituisce tuttavia una componente essenziale della tutela paesistica del territorio comunale.
- **EF**: aree agricole di rispetto degli insediamenti urbani, atte a garantire l'equilibrio funzionale-formale e paesaggistico-ambientale degli spazi aperti prossimi ai centri urbani.

Classe III

La Terza classe acustica è stata assegnata ad una gran parte del territorio, è stata attribuita a:

- **EA**: zone agricole di pregio, dove viene fatto uso costante di macchine agricole operatrici, caratterizzate da basse pendenze, facile irrigabilità e lavorabilità meccanica dei campi. Tali aree, che occupano uno spazio rilevante ed oltremodo esteso, sono state assegnate alla classe III per il consistente utilizzo di mezzi meccanici agricoli. MDCA: sottozone che individuano le cave esistenti dimesse.
- **EFC**: Centro sportivo di equitazione in quanto inserita in una vasta area agricola di pregio con coltivazione meccanizzata.

Classe IV

La Quarta classe è stata assegnata alle seguenti tipologie di territorio:

- Aree classificate nella categoria **D**, destinate alle attività turistico-ricettive, servizi, commerciali, di completamento o di nuova previsione. A queste aree anche intensamente frequentate è possibile assegnare la classe IV.
- Aree classificate **F**, destinate ad attrezzature per attività dei servizi in generale, centri direzionali, centri di vita associata, sedi sociali, sedi amministrative, servizi per la mobilità, parcheggi, officine, stazioni di servizio. Tra queste sono presenti anche aree destinate alla attività sportiva quali palestre, palazzetti dello sport, campi sportivi, spazi verdi attrezzati, .
- **ED**: zone per insediamenti agroindustriali, centri agricoli del tipo cantine sociali, granai, mangimifici, impianti zootecnici ecc., quando la rumorosità emessa è compatibile con tale classe acustica.

Zone ricomprese in classe V e VI

La classe V comprende insediamenti di tipo industriale e artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni.

La classe VI è stata attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale e artigianale; in tale contesto sono stati compresi anche gli edifici di pertinenza dell'attività produttiva.

Rientrano in classe V le zone di PRG elencate di seguito:

- **DA, DB, DC, DF**: aree produttive di tipo artigianale ed industriale di consolidamento;
- **FT**: attività dei servizi eco-tecnologici (discariche di rifiuti, impianti di depurazione, impianti di acquedotti, gasdotti, elettrodotti, eco-stazioni, magazzini comunali, etc.)

Rientrano in classe VI le zone:

- **DS-DA-DC**: aree produttive storiche e di nuova previsione dove non sono presenti abitazioni;
- **Dru**: aree destinate a cava e lavorazioni inerti esistenti e future.

Classificazione acustica delle aree sottoposte a vincolo

La classificazione acustica prevista non ha nessuna connessione con le aree sottoposte a vincolo dal vigente PRG, in quanto sono diversi i criteri che hanno portato alla loro redazione e sono diversi per lo più anche gli obiettivi.

CLASSIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

Infrastrutture dei trasporti nel comune di Torgiano

La rete viaria del territorio è relativamente semplice, il numero degli abitanti, l'orografia del territorio, l'articolazione delle Località vicine e dei comuni circostanti, la presenza della SS 3Bis, che di fatto assorbe gran parte del traffico anche locale, fa sì che le strade SP 400 e SP 403 siano classificate come Strada Extraurbana secondaria "Cb" con fasce di pertinenza acustica di 100 e successivamente di 50 metri per ogni lato. La strada SP 401 è stata classificata strada urbana di scorrimento "Db" con fascia di pertinenza acustica di 100 m. per ogni lato tranne che per il tratto Ferriera - Miralduolo che è stato ritenuto opportuno classificarla strada Extraurbana secondaria categoria "Cb". I tratti di SS 3Bis che attraversano il territorio sono state ovviamente classificate Strada Extraurbana Principale con fasce di rispetto di 100 e 150 m. per lato.

Classificazione delle strade

La classificazione acustica della rete stradale è stata effettuata sulla base di considerazioni che hanno origine dall'articolo 2, comma 2, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30/4/1992 n.285), dalle norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalle Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici per la redazione dei Piani Urbani del Traffico.

Ai fini della zonizzazione acustica, le strade di tipo a), b) e d) sono state assegnate alla classe IV; le strade di tipo c) sono state attribuite alla classe III, mentre le strade di tipo e) ed f) appartengono alla classe propria dell'area circostante. La fascia di rispetto rappresentata definisce il territorio classificato.

Sulla base di quanto specificato dal DPR 30.03.2004, n. 142, è definita fascia di pertinenza acustica, la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale l'ampiezza ed i limiti di immissione del rumore sono stabiliti in funzione del tipo di strada e delle caratteristiche del ricettore, come specificato nelle tabelle di cui all'allegato 2 delle presenti norme.

Per tutte le strade urbane di quartiere, interquartiere e per le strade locali (rispettivamente tipo e) ed f) della classificazione), la fascia di pertinenza, anche se non riportata negli elaborati grafici, è pari a 30 metri. I limiti previsti all'interno della fascia di pertinenza sono quelli previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono.

Classificazione della rete viaria – ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto da strade di nuova realizzazione.

Allegato 1, tab. 1 del D.P.R. 30.03.2004, n. 142)

TIPO DI STRADA (Codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (D.M. 05.11.01)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB (A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Limiti previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

**Classificazione della rete viaria – ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto da strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, varianti, ecc.)
Allegato 1, tab. 2 del D.P.R. 30.03.2004, n. 142**

TIPO DI STRADA (Codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (D.M. 05.11.01)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)			70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)			70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Limiti previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Classificazione della rete ferroviaria

Il DPR 18.11.1998, n. 459, definisce le fasce di pertinenza a partire dalla mezzera dei binari esterni, per ciascuno dei due lati:

per le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione, con velocità di progetto inferiori a 200 km/h, è stabilita una fascia di 250 m. La stessa fascia è poi distinta in due ulteriori fasce:

fascia A: larghezza 100 m, la più vicina all'infrastruttura;

fascia B: larghezza 150 m, più distante dall'infrastruttura.

per le infrastrutture di nuova costruzione, con velocità di progetto superiori a 200 km/h, si è fissata una fascia di 250 m.

All'interno della fascia di pertinenza devono essere rispettati i limiti di immissione del rumore previsti dal DPR 18.11.1998, n. 459, riportati nella tabella di cui all'allegato 3 delle presenti norme.

Nel territorio del comune di Torgiano non è presente alcuna linea ferroviaria.

PRESENTAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La forma essenziale per la presentazione del Piano di Classificazione Acustica è indicata nel Regolamento Regionale 1/2004.

Il piano di Classificazione Acustica di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale 1/2004 è così composto:

- Relazione Generale
- Norme Tecniche di Attuazione
- Elaborati grafici in scala 1:2000 per i centri di: Torgiano, Ferriera, Miralduolo, Signoria, Ponte Rosciano, Fornaci-Pontenuovo, Brufa
- Elaborati grafici in scala 1:10.000 per:
 - * cartografia dell'intero territorio comunale
 - * cartografia relativa alla classificazione delle strade
 - * schede descrittive delle aree per le manifestazioni temporanee

La documentazione è fornita su supporto cartaceo ed informatico.

La relazione contiene:

- a) l'analisi del P.R.G. e individuazione delle connessioni tra le definizioni delle destinazioni d'uso del suolo e le classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997;
- b) la motivazione dei casi di adiacenza di classi non contigue (accostamenti critici);
- c) l'individuazione delle aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto.

La classificazione acustica è rappresentata secondo le scale cromatiche e le simbologie indicate nell'allegato C del Regolamento 1/2004. Ogni carta è fornita su supporto cartografico in scala 1:10.000; per i centri abitati è riportata in scala 1:2.000. Per motivi di chiarezza è stata modificata la forma di rappresentazione indicata nel regolamento, sostituendo il retino tratteggiato con retini pieni dello stesso colore.

Classe	Descrizione	Colore	Retino
I	aree particolarmente protette	Verde	punti
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	Giallo	linee verticali
III	aree di tipo misto	Arancione	linee orizzontali
IV	aree di intensa attività umana	Rosso	crochette
V	aree prevalentemente industriali	Viola	linee inclinate
VI	aree esclusivamente industriali	Blu	nessun tratteggio

PROCEDURE DI ADOZIONE

Iter amministrativo

Il Comune adotta la proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del proprio territorio, predisposta sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenute nel regolamento stesso, secondo quanto stabilito all'art.7 del R.R. n.1 del 13/8/2004. La proposta preliminare è trasmessa alla Provincia competente ed ai Comuni confinanti ed è depositata, per trenta giorni, presso la segreteria del Comune. Del deposito è data notizia nell'Albo pretorio del Comune stesso, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e attraverso altre forme di pubblicità ritenute opportune.

Entro i trenta giorni successivi al deposito di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare osservazioni al Comune.

Qualora uno o più Comuni confinanti rilevino situazioni di conflitto o criticità prodotte dal progetto di zonizzazione nelle aree di confine, possono trasmettere le proprie osservazioni al Comune interessato ed alla Provincia competente. In caso di mancato accordo tra i Comuni, la Provincia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della L.R. 8/2002, convoca entro trenta giorni una conferenza di servizi finalizzata alla composizione del conflitto.

Entro novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5 o, qualora detta conferenza non sia stata convocata, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, il Comune approva la classificazione in zone acustiche del proprio territorio.

La classificazione in zone acustiche del territorio comunale costituisce allegato tecnico al piano urbanistico comunale generale e sue varianti ed ai piani urbanistici operativi comunali.

Per le modificazioni della classificazione in zone acustiche del territorio comunale si applicano le procedure prima menzionate.

Adozione del Piano di Risanamento acustico.

L'art. 9 del Regolamento Regionale 1/2004 dispone che entro due anni dall'approvazione definitiva della classificazione, i Comuni adottino il Piano di Risanamento Acustico individuato dall'art. 9 della L.R. 8/2002 nei casi in cui, si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti all'articolo 2, comma 1, lettera g) della l. 447/1995 e/o non sia possibile rispettare nella classificazione acustica, all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione, la differenza di non più di cinque dB(A) di livello sonoro equivalente tra aree contigue, anche appartenenti a comuni confinanti. L'art. 9 definisce i contenuti del Piano di Risanamento e il percorso per arrivare alla sua approvazione, analogamente a quanto disposto per la Classificazione acustica.

CONCLUSIONI

Al termine dell'indagine eseguita, con l'applicazione del metodo di zonizzazione indicato nel R.R 1/2004 e con l'analisi dei dati a disposizione, integrati con la conoscenza diretta del territorio, è stata redatta la proposta di Piano di Classificazione Acustica del Comune di Torgiano, di seguito si ritiene di concludere facendo alcuni riferimenti alla discontinuità di classe, alla distribuzione sul territorio, alla ripartizione della popolazione nelle Classi acustiche, e sulle aree individuate per le manifestazioni temporanee, per le quali seguono le schede informative.

Discontinuità di classe acustica.

La discontinuità di classe acustica, ovvero una differenza di livello acustico tra Classi vicine maggiore di 5 dB si rileva nelle aree industriali di Ferriera, Miralduolo e Fornaci.

A Ferriera in un breve tratto tra l'area industriale e un'area destinata a verde attrezzato e un'area di rispetto urbano ambientale, dall'altro lato della strada.

A Miralduolo la discontinuità si verifica tra la zona industriale VI Classe e una zona IV Classe, questa situazione è caratterizzata dal fatto che allo stato attuale la struttura industriale ha un'ampia fascia di terreno non edificato che funge da altra fascia intermedia.

A Fornaci l'incongruità acustica è tutta intorno l'area industriale del "Mangimificio Valigi" perché tutta l'area circostante è classificata IV Classe.

Discontinuità acustica è stata rilevata anche in molte aree boschive classificate I Classe a contatto con zone agricole classificate III Classe; in alcune situazioni è stata inserita la fascia di rispetto intermedia di II Classe, in alcune non è stato ritenuto opportuno procedere in tal senso.

Alcune aree verdi di rispetto o boschive adiacenti strade o aree di V classe, con ridotta superficie, tale da essere comunque soggetta al clima acustico circostante, sono state classificate come l'area adiacente con clima acustico dominante o sono state inserite nelle fasce di rispetto intermedie.

Suddivisione del territorio

I grafici che seguono riassumono:

- la superficie di ogni singola classe acustica
- la percentuale di estensione nel territorio del Comunale
- la popolazione stimata distribuita nelle Classi
- la popolazione in % distribuita nelle Classi acustiche

Tabella riassuntiva della Classificazione Acustica

Legenda riepilogo dati Classificazione Acustica.							
Classe Acustica	I	II	III	IV	V	VI	Totale
Superficie attribuita alla Classe (kmq)	6,79	8,97	19,09	1,69	1,07	0,26	37,87
% superficie attribuita alla Classe	18	24	50	4	3	1	
Popolazione stimata nella Classe	185	1520	2692	1245	170	65	5877
% Popolazione stimata nella Classe	3	26	46	21	3	1	

Grafico- Estensione della superficie delle Classi acustiche




Grafico - Rappresentazione della suddivisione in % del territorio






Grafico – Rappresentazione della popolazione stimata distribuita nelle Classi acustiche



**Grafico – Rappresentazione della distribuzione in %
della popolazione nelle classi acustiche**



Nella tabella e nei grafici precedenti è riassunta la distribuzione del territorio e della popolazione nelle 6 Classi acustiche.

La Classificazione aveva proprio questo scopo, quello di conoscere la realtà acustica del territorio, qualificare e quantificare la natura del rumore, quantificare la popolazione esposta, individuare i punti critici per prendere provvedimenti di risanamento acustico ambientale, che prenderà forma nel Piano di Risanamento Acustico.

Il piano di risanamento ha il compito di eliminare o ridurre quanto più possibile le persone esposte al rumore ambientale e migliorare la qualità della vita.

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale
T.d.P. Dott. Gianfranco Mancinelli




Allegati


Schede relative all'individuazione cartografica delle attività rumorose temporanee nel territorio comunale

- Scheda n. 1 - Ponte Nuovo - Campo Sportivo
- Scheda n. 2 - Torgiano - Giardini pubblici - Piazza Matteotti
Parcheggio Torre Baglioni - Vie adiacenti
- Scheda n. 3 - Torgiano - Campo sportivo Via Perugia
- Scheda n. 4 - Torgiano Piazza Baglioni, Piazzetta Torre
Malizia, Vie adiacenti centro storico
- Scheda n. 5 - Signoria - Area Verde Attrezzato
- Scheda n. 6 - Brufa - Centro storico


Scheda	Comune di Torgiano	Dest. Uso PRG
		FVa
1	Ponte Nuovo Campo Sportivo	Classe Acustica
		IV
Denominazione Manifestazione : "Festa di San Lorenzo"		
Tipologia: Sagra, Intrattenimenti danzanti, ristorazione		
Periodo previsto dell'Attività: 1-15 Agosto		




Scheda	Comune di Torgiano	Dest. Uso PRG
		FG-FP1
2	Torgiano Giardini Pubblici-Piazza Matteotti, Parcheggio Torre Baglioni – Vie adiacenti	Classe Acustica
		III
Denominazione Manifestazione : “Agosto Torgianese ”		
Tipologia: Sagra, Intrattenimenti danzanti, ristorazione		
Periodo previsto dell’Attività: Agosto		




Scheda	Comune di Torgiano	Dest. Uso PRG
		FVs
3	Torgiano Campo Sportivo – Via Perugia	Classe Acustica
		III
Denominazione Manifestazione : “Pub Giovani - Agosto Torgianese ”		
Tipologia: Intrattenimenti musicali – discoteca - Pub		
Periodo previsto dell’Attività: Agosto		



Scheda	Comune di Torgiano	Dest. Uso PRG
		Centro storico AA- AB
4	Torgiano Piazza Baglioni - Piazzetta Torre Malizia Vie adiacenti Centro storico	Classe Acustica
		III
Denominazione Manifestazioni : "I Vinarelli " e "Calici di stelle"		
Tipologia: Sagra, Intrattenimenti musicali, ristorazione, degustazione		
Periodo previsto dell'Attività: Agosto		



Scheda	Comune di Torgiano	Dest. Uso PRG
		FG-fva
5	Signoria Area Verde Attrezzato	Classe Acustica
		II
Denominazione Manifestazione : "Manifestazione temporanea-Sagra "		
Tipologia: Sagra, Intrattenimenti musicali, ristorazione		
Periodo previsto dell'Attività:		



Scheda	Comune di Torgiano	Dest. Uso PRG
		FVa-AB-AC
6	Brufa Centro storico	Classe Acustica
		II - III
Denominazione Manifestazione : “Brufa in Festa” – “Scultori a Brufa”		
Tipologia: Sagra, Intrattenimenti danzanti, ristorazione, mostre		
Periodo previsto dell’Attività: Agosto- Settembre		

